



FONDAZIONE FORENSE DI MONZA

Regolamento attuativo per l'Area Mediazione

approvato con delibera Consiglio di amministrazione della Fondazione Forense
dell'08.07.2019

Articolo 1

Oggetto del regolamento

- 1.1 Il presente regolamento disciplina ai sensi della normativa vigente le modalità di organizzazione dell'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Monza (in seguito OCM) istituito in seno all'Ordine degli Avvocati di Monza con delibera del 05.03.2007 e trasferito, previo benestare del Ministero della Giustizia, con mantenimento del numero di iscrizione 17 al registro nazionale degli Organismi di Mediazione, alla Fondazione Forense di Monza con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza in data 12.12.2018, delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense di Monza in data 13.12.2018 e atto notarile del 21.12.2018.
- 1.2 L'OCM, all'interno dell'Area Mediazione della Fondazione Forense di Monza, gestisce le procedure di mediazione, civile e familiare, nel rispetto delle normative vigenti e delle circolari Ministeriali, in forza di Regolamento di Mediazione, Tariffario e Norme di comportamento Mediatori approvati originariamente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza (in seguito COA) nonché in forza delle opportune delibere del predetto C.O.A. in tema di procedure di mediazione e Mediatori (requisiti iscrizione e norme comportamento, mantenimento nell'elenco dei Mediatori, criteri di assegnazione procedure e criteri di competenza professionale) ed in forza delle delibere U.L.O.F. recepite dal COA.

Articolo 2

Sede

- 2.1 L'OCM ha sede legale in Monza – Via Mantegazza, presso la Fondazione Forense di Monza, e sede operativa in Monza – Piazza Garibaldi, presso il Palazzo di Giustizia, e in Via De Grafi n. 3.
- 2.2 L'OCM ha sede secondaria presso gli uffici dell'Organismo di Conciliazione dell'Ordine Avvocati di Monza, Sezione Distaccata di Lecco, siti in Lecco Corso Promessi Sposi, 27-F
- 2.3 L'OCM potrà operare anche in altri luoghi tanto in Italia che all'estero, per decisione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense.

Articolo 3

Scopo dell'Organismo di conciliazione

- 3.1 L'OCM ha, per scopo, la composizione delle controversie, civili e familiari, in via stragiudiziale, quale soluzione alternativa al processo (ADR), al fine di offrire ai cittadini, alle imprese e agli enti di qualsiasi natura una possibilità di soluzione dei conflitti efficiente e rapida.
- 3.2 Nell'adempimento delle proprie funzioni l'OCM, attraverso i suoi organi e in accordo con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense di Monza, potrà:
 - adottare e modificare il regolamento di conciliazione civile e di conciliazione familiare;



- organizzare corsi di formazione e promozione delle ADR, nonché convegni sulla materia della soluzione conciliativa, sulla mediazione familiare e di aggiornamento professionale dei conciliatori;
 - compiere ogni attività diretta a portare a conoscenza dei Colleghi Avvocati e dei cittadini l'esistenza dell'OCM e della sua attività;
 - promuovere azioni comuni con altre istituzioni anche specializzate, italiane e straniere, con associazioni economiche, imprenditoriali e professionali, con altri organismi pubblici e privati comunque interessati alla diffusione delle procedure conciliative.
- 3.3 La Fondazione Forense di Monza assicura all'OCM i mezzi necessari per il suo funzionamento. L'OCM di Monza svolge attività di interesse pubblico.

Articolo 4

Patrimonio

- 4.1 Le entrate dell'OCM sono costituite da:
- a) proventi derivanti dai servizi di conciliazione prestati;
 - b) contributi ordinari e straordinari disposti dalla Fondazione Forense di Monza;
 - c) contributi di qualsiasi natura disposti da terzi.
- 4.2 L'entità del patrimonio così definito si intende destinato all'adempimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Articolo 5

Organi

- 5.1 L'OCM non è autonomo soggetto di diritto, rispetto alla Fondazione Forense di Monza. L'OCM ha come rappresentante legale il Presidente pro tempore della Fondazione Forense di Monza.
- 5.2 Sono organi dell'Area Mediazione della Fondazione Forense di Monza e, quindi, dell'OCM:
- a) il Responsabile dell'Area Mediazione;
 - b) la Commissione Mediazione
- 5.3 Gli organi dell'Area Mediazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense e restano in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti di uno organo dovuta ad impedimento permanente, dimissioni o decadenza, il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione per il periodo mancante.

E' facoltà e diritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense revocare la nomina di qualsiasi componente degli organi citati, in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione.

- 5.4 Il **Responsabile dell'Area Mediazione** è scelto preferibilmente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense, presiede e coordina le attività delle Commissioni facenti parte dell'Area Mediazione e provvede all'esecuzione di tutte le delibere e di ogni altro adempimento richiesto.



Il Responsabile dell’Area Mediazione riveste la funzione di “responsabile” per i rapporti con il Ministero e nell’accezione utilizzata in questo senso dalle normative ministeriali.

Il Responsabile dell’Area Mediazione presiede la Commissione.

5.5 La **Commissione Mediazione** è composta da almeno 3 componenti, tra i quali il Responsabile dell’Area Mediazione, e in stretto contatto con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense ha la funzione di

1. - definire i criteri per l'accreditamento dei Mediatori;
 - verificare l'esistenza dei requisiti in capo a coloro che richiedono di essere accreditati Mediatori ed esprimere un giudizio – insindacabile - di idoneità per procedere all'accreditamento;
 - effettuare le periodiche verifiche circa il permanere dei requisiti in capo ai Mediatori;
 - esaminare le richieste di sospensione e proporre al Consiglio di Amministrazione la decisione da assumere;
 - proporre al Consiglio di Amministrazione l'opportunità di recedere o risolvere contratti di collaborazione conclusi con i Mediatori, indicandone il motivo;
 - elaborare linee guida, evadere i quesiti sottoposti da Avvocati e Mediatori;
2. - organizzare e gestire il servizio di mediazione, secondo il Regolamento dell’Organismo approvato dal Ministero di Giustizia, il Regolamento e le procedure interne;
 - compiere quant’altro necessario per il regolare funzionamento dell’OCM, in conformità con la normativa vigente e secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense di Monza
3. - gestire il programma gestionale informatico, verificarne l’attualità ed efficienza e all’occorrenza richiedere modifiche ed integrazioni,
4. - curare l’aggiornamento delle pubblicazioni inerenti l’OCM sul sito dell’Ordine;
 - individuare e proporre attività di formazione per Mediatori e per Avvocati in mediazione;
 - curare le statistiche, le attività promozionali, la selezione delle convenzioni;
5. - tenere i rapporti con il Ministero competente, l’Autorità Giudiziaria, le Istituzioni, il Consiglio Nazionale Forense, l’Unione Lombarda degli Ordini Forensi, il Coordinamento Nazionale della Conciliazione Forense ed altri enti per tutto ciò che concerne la mediazione.

5.6 La Commissione si riunisce almeno trimestralmente ed in ogni ulteriore occasione necessaria o opportuna su convocazione del Responsabile dell’Area Mediazione che la presiede. La Commissione opera di regola collegialmente ma può attribuire specifici incarichi a singoli suoi componenti.

5.7 La Commissione cura la redazione di un verbale delle riunioni con l’indicazione degli argomenti trattati e delle delibere assunte.

Tutte le delibere della Commissione e in particolare quelle che comportano scelte istituzionali ovvero oneri di spesa devono essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense per essere attuate.

5.8 L’OCM, tramite il suo Rappresentante legale, il Responsabile dell’Area Mediazione o un componente delle Commissioni appositamente delegato, partecipa, quale membro, alle riunioni della Commissione Mediazione Unione Lombarda Ordini Forensi e del Coordinamento Nazionale della Conciliazione Forense per ogni opportuna iniziativa.



Articolo 6

Sito

Il Regolamento di Mediazione, il Tariffario e il Codice Etico vigenti, unitamente all’Elenco Mediatori, alla modulistica, alle iniziative formative e ad ogni altro ogni documento utile sono pubblicati sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Monza, Area Organismo di Conciliazione, periodicamente aggiornato.

Articolo 7

Mediatori

- 7.1 E’ riservata all’OCM ogni valutazione in merito all’opportunità di procedere all’accreditamento di Mediatori e la presentazione di un’eventuale domanda non dà diritto ad ottenerlo.

I Mediatori per essere accreditati - oltre ai requisiti di probità, imparzialità, indipendenza e riservatezza – devono essere Avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Monza, avere una comprovata esperienza in ambito di mediazione e aver frequentato con profitto i corsi in materia di mediazione abilitanti previsti dalla normativa. Tali requisiti si devono intendere come requisiti minimi che possono essere soggetti ad integrazione, previa adozione di atto determinativo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense di Monza.

L’accreditamento avviene, su proposta della Commissione Mediazione e del Responsabile dell’Area Mediazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense di Monza.

- 7.2 Il rapporto coi Mediatori, iscritti nell’Elenco dell’OCM, è disciplinato dal relativo contratto, nel testo predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense di Monza, sottoscritto dagli stessi, dal Presidente pro tempore della Fondazione Forense e dal Responsabile dell’Area Mediazione.
- 7.3 Il rapporto è disciplinato - oltre che dal contratto che i Mediatori sono tenuti a rispettare in modo rigoroso - dal Regolamento di Mediazione, dal Tariffario, dal Codice Etico e dalle delibere in tema di Mediazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense di Monza nonché dell’U.L.O.F. o di altre Organizzazioni, Associazioni o Enti cui l’OCM delibera di partecipare oltre che dalle normative vigenti.
- 7.4 I Mediatori , tra il resto, si impegnano nello svolgimento della loro attività:
- a partecipare al numero minimo di tirocini fissato dalle Commissioni e dalle normative;
 - a partecipare a corsi di formazione e/o aggiornamento nel numero minimo di ore fissato dalle Commissioni e dalle normative;
 - al rispetto delle direttive e delle linee guida impartite dalle Commissioni Mediazione e Mediazione Familiare, ratificate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense, nonché alla compilazione di tutta la modulistica loro riservata all’interno del fascicolo di ciascuna procedura.
- 7.5 La Fondazione Forense provvede a rilasciare ai Mediatori che ne facciano richiesta le attestazioni di tirocinio sottoscritte dal Responsabile dell’Area Mediazione, previa verifica della scheda all’uopo e di partecipazione ai corsi di formazione e/o aggiornamento.



Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione se non diversamente disposto in sede di delibera.